

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 32/2013

Magadino, 21 maggio 2013 / risoluzione municipale no. 599
di competenza della Commissione delle petizioni

Modifiche al Regolamento acqua potabile - Servizio approvvigionamento idrico

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

il Regolamento concernente l'acqua potabile è stato approvato dal Consiglio comunale in data 20 dicembre 2010 e successivamente ratificato dalla SEL con risoluzione del 23 marzo 2011.

A distanza di oltre due anni dalla sua approvazione, al pari degli altri Regolamenti riguardanti le tasse d'utenza, per i quali vengono presentati messaggi analoghi, si impongono alcune modifiche conseguenti a:

- richieste formulate dalla Sezione Enti locali con l'atto di ratifica;
- decisioni adottate dal Consiglio di Stato quale Autorità di ricorso di prima istanza;
- necessità di conformare alcune regole generali comuni ai tre Regolamenti sulle tasse d'utenza quali i destinatari della tassa e il calcolo "pro-rata" per i cambi di proprietà o i nuovi abbonati;
- correzione e/o completazione di alcune norme che nell'applicazione pratica hanno presentato un qualche problema.

In allegato, quale parte integrante del presente Messaggio, è fornita la ratifica dipartimentale no. 139 - RE- 11296, del 23 marzo 2011.

Nella citata ratifica, la Sezione delle bonifiche e del catasto, Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria, ha formulato vari preavvisi che così possono essere riassunti:

- l'invito a inserire nel Regolamento l'obbligo per gli installatori di essere al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi è stata ritenuta dal Municipio troppo permissiva e avrebbe causato problemi nel controllo dell'alto numero di installatori in possesso di questa abilitazione. Il rispetto delle direttive emanate dalla Società svizzera degli installatori del gas e dell'acqua (SSIGA), previsti dall'articolo 32 del nostro Regolamento, sono sufficienti a garantire una corretta esecuzione e manutenzione degli impianti, da parte di persone formate nello specifico ramo;
- l'invito a voler rinunciare alla tassa base commisurata alla grandezza degli appartamenti, in favore di una tassa unica calcolata in funzione della portata nominale dei contatori, secondo il Municipio è contraria al principio discusso e

concordato con Mister prezzi e sarebbe - in funzione dell'alto numero di abitazioni secondarie - lesiva per gli interessi dei contribuenti domiciliati;

- il preavviso negativo per l'applicazione di tasse suppletorie per piscine non è accettato dal Municipio. Il Tribunale amministrativo ha avuto modo di sentenziare che la maggior imposizione per piscine, se sostenuta da oggettivi parametri di calcolo che comprovano maggiori costi a carico del Comune, può essere applicata.

Secondo il Municipio, la particolare situazione del Gambarogno, con oltre 450 piscine e un volume complessivo di riempimento di ca. 20'000 m³ di acqua, rientra perfettamente nei casi citati dal TRAM. Infatti, per poter garantire il volume d'acqua necessario ai riempimenti stagionali, che avvengono in un periodo di tempo molto limitato - di solito aprile e maggio - il Comune ha eseguito in passato e lo sta facendo tutt'ora importanti investimenti.

Una differente interpretazione, ossia togliere completamente la tassa suppletoria, corrisponderebbe ad un incentivo alla costruzione di nuove piscine, di difficile gestione per il Servizio di approvvigionamento idrico.

Per questi motivi, i pareri dell'Ufficio cantonale citato - non vincolanti - non sono stati considerati e le varie tasse mantenute così come approvate dal Consiglio comunale.

Di fatto, le uniche modifiche proposte riguardano alcuni aspetti tariffari.

Modifiche proposte:

Art. 68: Tasse

... omissione...	Tassa CHF	
Versione attuale	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
Tasse suppletorie per piscine oltre i 5 m³		
<i>Le piscine fisse o smontabili di qualsiasi materiale, oltre i 5 m³, indipendentemente dal loro riempimento e anche se l'approvvigionamento idrico non avviene tramite la rete dell'acqua potabile, pagano una tassa suppletoria, per ogni m³ di capienza.</i>	8	20
.... Omissione ...		
... omissione...	Tassa CHF	
Nuova versione proposta	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
Tasse suppletorie per piscine oltre i 5 m³		
<i>Le piscine fisse o smontabili di qualsiasi materiale, oltre i 5 m³, indipendentemente dal loro riempimento, se allacciate alla rete idrica comunale, pagano una tassa suppletoria, per ogni m³ di capienza.</i>	8	20

<i>Le piscine non allacciate alla rete comunale, riempite con altre fonti - riali, sorgenti private o lago –, <u>se in possesso dell'apposita autorizzazione di prelievo</u>, non sono soggette al pagamento della tassa suppletoria (art. 51 piscine).</i>	0	0
<i>... omissione...</i>		

Motivazioni: con la nuova formulazione si è voluto meglio precisare il concetto contenuto nell'articolo 51 "piscine", ripreso anche nell'articolo 69 sulle tasse limitatamente alla parte relativa al riempimento con fonti alternative autorizzate.

La regola generale rimane invariata: le piscine allacciate alla rete idrica comunale pagano una tassa suppletoria indipendentemente dal loro riempimento e questo per il fatto che il Comune ha dovuto potenziare le proprie infrastrutture per garantire i riempimenti delle piscine in ogni momento.

Per contro, la tassa non è dovuta se le piscine non sono allacciate alla rete idrica comunale e se sono riempite con fonti alternative autorizzate; in questo caso, le piscine dovranno comunque essere munite di un contatore dell'acqua in uscita per il calcolo della relativa tassa d'uso canalizzazioni.

<i>... omissione</i>	Tassa CHF	
	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
Versione attuale		
Consumo acqua per cantieri		
<i>Per ogni m3 di costruzione, calcolato in base alle norme SIA.</i>	0.40	2.50
<i>... omissione</i>		

<i>... omissione</i>	Tassa CHF	
	<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
Nuova versione proposta		
Consumo acqua per cantieri		
<i>Per ogni m3 di costruzione, calcolato in base alle norme SIA, ritenuto un minimo di CHF 100.00 un massimo di CHF 10'000.00.</i>	0.40	2.50
<i>Nel caso in cui l'utente dimostri che la realizzazione dell'edificio necessita una limitata quantità di acqua, legata alla tipologia della costruzione o dei materiali impiegati, potrà richiedere che la fatturazione avvenga sulla scorta del consumo effettivo, previo montaggio a proprie spese di un contatore, ritenuto un minimo di CHF 100.00. La richiesta dovrà essere presentata con la domanda di costruzione.</i>	0.40	2.50
<i>... omissione</i>		

Motivazioni: una recente sentenza del Consiglio di Stato, susseguente a un ricorso per uno stabile industriale di grosse dimensioni, ha stabilito che il semplice consumo per m3 di costruzione non rispettava il principio dell'equivalenza, soprattutto per il fatto che nella costruzione in esame venivano usati elementi prefabbricati che non implicavano un uso particolare di acqua. Per lo stabile in questione, di ca. 10'000 m3, era stata inviata una fattura di ca. CHF 40'000.00.

Il Municipio ha quindi deciso di proporre l'introduzione di un minimo e di un massimo per la fatturazione del consumo nei cantieri lasciando la possibilità agli utenti, che potranno comprovare un minor consumo di acqua legato alla tipologia della costruzione o dei materiali impiegati, di dotarsi a proprie spese di un contatore.

... omissione	Tassa CHF	
	minimo	massimo
Versione attuale		
Tassa di allacciamento		
<i>Per ogni 100 metri cubi di volume di costruzione o frazione superiore a 50 metri cubi, calcolati in base alle norme SIA.</i>	100	220
... omissione		

... omissione	Tassa CHF	
	minimo	massimo
Nuova versione proposta		
Tassa di allacciamento		
<i>Per ogni 100 metri cubi di volume di costruzione o frazione superiore a 50 metri cubi, calcolati in base alle norme SIA, ritenuto un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 3'000.00.</i>	100	220
... omissione		

Motivazioni: la tassa di allacciamento deve essere considerata quale tributo unico a copertura delle spese di collaudo, rilievo e aggiornamento dei piani tecnici sopportate dall'Amministrazione. L'assenza di un minimo, ma soprattutto di un massimo creava per le grosse costruzioni uno squilibrio fra la spesa effettivamente sostenuta e il tributo incassato, contrario quindi al principio dell'equivalenza.

Art. 69: Fatturazione e acconti per costi di fornitura (versione attuale)

1. Le tasse sono imposte al proprietario dell'immobile. In caso di cessione, fa stato il proprietario al 1° gennaio. Resta riservato il diritto del proprietario a esigere dal successore in diritto la quota parte.
2. Per le nuove costruzioni la tassa sarà percepita pro rata a partire dalla data del collaudo.
3. Per le proprietà per piani (PPP), con cinque o più unità, dovrà essere definito un amministratore o un rappresentante legale.
4. Eventuali reclami sono da inoltrare in forma scritta al Municipio, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. Le tasse devono essere pagate nei termini indicati sulla fattura.
5. Non sono concesse riduzioni per i periodi durante i quali gli immobili non sono stati occupati. L'utente può richiedere preventivamente l'inabitabilità temporanea di un immobile o di parte di esso. In questo caso il Municipio

ordinerà la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile. I costi di piombatura sono a carico del richiedente. La tassa base e il noleggio del contatore sono dovuti pro rata.

6. Tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento sono maggiorate dell'IVA.

Art. 69: Fatturazione e acconti per costi di fornitura (nuova versione proposta)

1. Le fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario dell'immobile il quale, a seconda degli accordi contrattuali, potrà rifarsi sugli affittuari. In caso di vendita dell'immobile la tassa sarà incassata pro rata al momento dell'iscrizione della mutazione presso l'Ufficio dei Registri. Per le nuove costruzioni fa stato la data di rilascio del permesso di abitabilità.
2. Per le proprietà per piani (PPP), con cinque o più unità, dovrà essere definito un amministratore o un rappresentante legale.
3. Eventuali reclami sono da inoltrare in forma scritta al Municipio, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. Le tasse devono essere pagate nei termini indicati sulla fattura.
4. Non sono concesse riduzioni per i periodi durante i quali gli immobili non sono stati occupati. L'utente può richiedere preventivamente l'inabitabilità temporanea di un immobile o di parte di esso. In questo caso il Municipio ordinerà la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile. I costi di piombatura sono a carico del richiedente. La tassa base e il noleggio del contatore sono dovuti pro rata.
5. Tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento sono maggiorate dell'IVA.

Motivazioni: per un parallelismo fra i Regolamenti sulle tasse d'utenza il Municipio propone - per quanto riguarda l'intimazione delle fatture - una formulazione comune che non modifica di fatto il concetto, già presente anche nella precedente versione. E' stato pure meglio definito il concetto "pro rata" legato all'iscrizione della mutazione all'Ufficio dei Registri.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si invita il Consiglio comunale a voler

deliberare

1. Sono approvate le modifiche proposte per gli articoli 68 e 69 del Regolamento acqua potabile – Servizio approvvigionamento idrico del Comune di Gambarogno, articolo per articolo e nel loro insieme.
2. Le modifiche al Regolamento acqua potabile entrano in vigore decorsi i termini di pubblicazione ed ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli